SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2000, n. **413.**

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione . . . . Pag. 4

LEGGE 8 gennaio 2001, n. **2.**

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2000, n. **414.**

Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2000, n. **415.**

Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258. . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. **416.**

Regolamento recante norme di proroga del termine stabilito dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento. . . . . Pag. 19

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2000.

Nomina a commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo del consigliere di Stato avv. Alessandro Pajno . . . . Pag. 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 19 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto . . . . Pag. 24

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 12 gennaio 2001.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2001, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. Pag. 24

DECRETO 12 gennaio 2001.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2001, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. Pag. 24

DECRETO 12 gennaio 2001.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2001, agli istituti di credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale) . . . . Pag. 25

DECRETO 12 gennaio 2001.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2001, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302 . . . . Pag. 25

DECRETO 12 gennaio 2001.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2001 . . . . Pag. 25

DECRETO 12 gennaio 2001.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2001 . . . . Pag. 26

DECRETO 12 gennaio 2001.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2001 . . . . Pag. 26

DECRETO 12 gennaio 2001.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2001 . . . . . Pag. 27

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 5 gennaio 2001.

Modificazioni al decreto 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano. Pag. 27

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 30 novembre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del «Volontariato italiano» nel valore di L. 800 - € 0,41 . . . . Pag. 28

DECRETO 30 novembre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del centenario della nascita di Gaetano Martino nel valore di L. 800 - € 0,41 . . . . Pag. 29

DECRETO 30 novembre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giordano Bruno nel IV centenario della morte nel valore di L. 800 - € 0,41 . . . Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000.

Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in tema di funzioni di profilassi internazionale, in attuazione dell'art. 7-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. (Provvedimento n. 1087). Pag. 31

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000.

Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro. (Provvedimento n. 1110) Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, 12 ottobre 2000, e 16 novembre 2000, recanti individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000) . . . . Pag. 37

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia dei «SS. Bartolomeo Ap. e S. Apollinare V.M. in Ranchio», in Sarsina . . . . Pag. 37

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «S. Giorgio-Bagnile», in Cesena . . . . Pag. 37

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «S. Pietro Ap.», in Cesena . . . . Pag. 37

Scioglimento della «Associazione Venezia 2000 - Cultura e impresa», in Venezia . . . . Pag. 37

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 17 gennaio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 37

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rintal granulato» . . . . Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duraciclina» . . . . Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan solubile» . . . . Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinasel» . . . . Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinasel E» . . . . Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinasel B» . . . . Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumechina 50% liquido Chemifarma S.p.a.» . . . . Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micotil 300» . . . . Pag. 39

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetmedin 100» . . . . Pag. 39

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Baytril» . . . . Pag. 39

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyactin» . . . . Pag. 39

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vantage 300» . . . . Pag. 39

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 3 gennaio 2001 del Ministero della sanità, recante: «Misure sanitarie e ambientali urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi trasmissibili e delle farine di origine animale derivate da materiale ad alto rischio.». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001) . . . . Pag. 40

Comunicato relativo ai «Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Broncho Munal - Xamamina - Quinivax-In - Ismigen - Visipaque - Jarsin - Rilance - Vancomicina - Viracillina - Dopacard - Flucloxacillina - Lioglutamix - Asmaflu - Cefuroxima - Spasmostop - Nicotinamide - Artrofenac - Efficort - Aerflu - Allopurinolo Dompè - Broncho Vaxom - Sterades - Nuroflash - Premelle - Alvostop - Nureflex - Estrodose - Lamisil - Terbitef - Daskil - Basecil - Xentafid - Rim C.M. - Dopamina - Prostavasin.», del Ministero della sanità. (Provvedimenti pubblicati nel supplemento ordinario n. 139 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000) . . . . Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2000.

Approvazione dei modelli di dichiarazione I.V.A. concernenti l'anno 2000 con le relative istruzioni e caratteristiche tecniche.

01A0050

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 agosto 2000.

Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

01A0340

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2000, n. **413.**

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXIV della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4581):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 18 aprile 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 maggio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª 9ª e giunta affari Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 e 15 giugno 2000.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 2000 (atto n. 4581/*A* - relatore sen. Boco).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7213):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, XIII e XIV.

Esaminato dalla III commissione 19 e 20 dicembre 2000.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato da decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, è il seguente:

«Art. 4 *(Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale).* — 1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centro-orientale (P.E.C.O.) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.

2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di:

a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, vedasi nota all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo:

«Art. 7 — 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria;

b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;

c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere *a), b),* e *c)* del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.

3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali».

01G0019

LEGGE 8 gennaio 2001, n. **2.**

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6460):

Presentato dall'on. Ruzzante ed altri il 14 ottobre 1999.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 12 novembre 1999, con pareri delle commissioni I, III e XII.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 1° dicembre 1999, 25 gennaio 2000, 2 febbraio 2000 ed il 1° marzo 2000.

Relazione scritta annunciata il 2 marzo 2000, (atto n. 6460/A relatore on. Ruzzante).

Esaminato in aula il 20 ottobre 2000, ed approvato il 29 novembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4902):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, l'11 dicembre 2000, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 18 dicembre 2000, e approvato il 20 dicembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo ed all'art.1, comma 1:

— La legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, reca: «Nuove norme per il servizio di leva».

01G0020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2000, n. **414.**

Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, concernente regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 11, della citata legge n. 1213 del 1965, che introduce la definizione di «film d'essai», intendendosi per tale «l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografia nazionale meno conosciuta, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia»;

Rilevato che il citato articolo 4, comma 11, attribuisce altresì la qualifica di «film d'essai» ai film ammessi al fondo di garanzia ed ai film di archivio, distribuiti dalla cineteca nazionale e da altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato;

Considerato che occorre determinare i criteri per il riconoscimento della qualifica di «film d'essai», fuori dai casi già previsti dalla legge, nonché adottare misure di adeguamento della regolamentazione vigente alle innovazioni normative sopravvenute;

Ritenuto, pertanto, opportuno emanare una nuova regolamentazione della materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Film d'essai

1. La qualifica di film d'essai è attribuita ai film italiani e stranieri di particolare valore artistico, culturale e tecnico o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia.

2. La qualifica di film d'essai è automaticamente attribuita:

a) ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito definita «legge n. 1213», ai film ammessi al fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, nonché ai film di interesse culturale nazionale, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 1213, ancorché non abbiano beneficiato del fondo di garanzia;

b) ai film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato da almeno tre anni con carattere di continuità ed a condizione che la loro prima proiezione in pubblico sia avvenuta da non meno di tre anni;

c) ai film che abbiano ricevuto l'attestato di qualità, di cui all'articolo 9 della legge n. 1213, o che siano stati presentati ufficialmente in festival o manifestazioni cinematografiche di particolare prestigio, previamente identificati dalla Commissione consultiva per il cinema.

3. Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella più recente rilevazione statistica della Società italiana degli autori ed editori, ovvero in altra rilevazione previamente stabilita con decreto del capo del Dipartimento dello spettacolo, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.

4. Fuori dai casi di cui al comma 2, il produttore o il distributore che intende far conseguire al film la qualifica di «film d'essai», presenta a tal fine domanda all'atto della presentazione del film per il nulla-osta alla proiezione cinematografica pubblica. La Commissione consultiva per il cinema esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto, ai fini delle proprie valutazioni, della eventuale premiazione del film in festival o manifestazioni competitive internazionali di particolare prestigio o della sua eventuale partecipazione, come film invitato, a festival o manifestazioni internazionali anche non competitive.

5. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione consultiva per il cinema possono procedere alla visione del film ovvero dichiarare a verbale di aver già visionato l'opera, anche privatamente.

Art. 2.

Condizioni di ammissibilità

1. Il premio, previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera *c),* della legge n. 1213, di seguito definito «il premio», può essere richiesto dall'esercente di sala cinematografica, qualificata sala d'essai o sala di comunità ecclesiale.

2. La qualifica di sala d'essai o di sala della comunità ecclesiale è riconosciuta alle sale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213. A tal fine, il titolare presenta domanda di riconoscimento entro il 30 novembre dell'anno antecedente al biennio per il quale intende ottenere il premio di cui al comma 1, allegando una dichiarazione con la quale attesta, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei requisiti ed assume gli impegni indicati all'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213. Il riconoscimento della qualifica consegue automaticamente alla presentazione della domanda ed ha efficacia sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla sua adozione.

3. Sono condizioni di ammissibilità della domanda di premio:

a) aver svolto nell'anno solare, cui si riferisce la domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione se trattasi di sala cinematografica, o di sessanta giorni se trattasi di arena o di sala di comunità ecclesiale;

b) avere svolto la programmazione alle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento di sala d'essai;

c) nel caso di sala di comunità ecclesiale, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film italiani o equiparati, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b).*

Art. 3.

Domande di premio

1. La domanda, redatta in duplice copia, di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, deve:

a) essere presentata direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio per le attività cinematografiche - Ripartizione «b» promozione e cultura cinematografica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine è perentorio;

b) essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente, titolare dell'esercizio cinematografico;

c) indicare il numero di codice fiscale e il domicilio fiscale dell'esercente e, se si tratta di persona fisica, anche luogo e data di nascita.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta lo svolgimento dell'attività di esercizio cinematografico, sulla base delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti; di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato territorialmente competente, indicando il numero di iscrizione; di essere in regola con il versamento della tassa annuale di concessione, se dovuta;

b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'attività di programmazione svolta nell'anno per il quale si richiede il premio, indicante, in particolare:

1) la denominazione della sala cinematografica;

2) il numero complessivo delle giornate di programmazione;

3) l'elenco di tutti i film d'essai proiettati con l'indicazione del titolo, della data di programmazione, nonché, per le sale delle comunità ecclesiali, della classificazione assegnata dall'autorità religiosa competente in campo nazionale;

4) il rapporto in percentuale tra il numero delle giornate di programmazione dei film d'essai ed il totale delle giornate di programmazione effettuate nell'anno;

c) attestazione comunale relativa al numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello al quale si riferisce la domanda di premio;

d) eventuale attestazione del comune con più di 150.000 abitanti circa l'ubicazione della sala in zona urbana periferica.

3. Alla domanda di premio per le sale delle comunità ecclesiali è, altresì, allegato il visto dell'autorità religiosa competente in campo nazionale di conformità alle proprie indicazioni della programmazione indicata nell'elenco, di cui al comma 2, lettera *b),* n. 3, oppure la relativa autocertificazione dell'esercente.

Art. 4.

Procedimento

1. Il ricevimento della domanda di cui all'articolo 3 equivale ad avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Responsabile del procedimento, salva diversa comunicazione, è il dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a),* presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento.

3. Entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda il capo del Dipartimento dello spettacolo provvede con proprio decreto in merito alle domande di premio, e ne dà comunicazione agli interessati, entro i successivi quindici giorni, indicando, in caso di concessione del premio, la ulteriore documentazione eventualmente necessaria per procedere alla liquidazione.

Art. 5.

Criteri di definizione del premio

1. Il premio, per ciascuna sala d'essai e per ciascuna sala delle comunità ecclesiali, è calcolato attribuendo un valore predeterminato ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri:

a) un punto per ogni giornata di programmazione di film d'essai, ed un punto ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi;

b) un punto aggiuntivo per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi di interesse culturale nazionale o di film d'essai prodotti in Paesi dell'Unione europea;

c) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi in lingua straniera originale;

d) cinque punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale, pari al 5 per cento oltre la quota prevista per legge, e fino ad un massimo di 20 punti;

e) sessanta punti alla sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti;

f) trenta punti alla sala ubicata in comuni con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con più di 150.000 abitanti;

g) trentacinque punti per la sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti od in zona urbana periferica di comune con più di 150.000 abitanti, che dimostra il possesso di attrezzatura tecnica predisposta per l'utilizzo della tecnologia digitale satellitare.

2. Il valore del punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali, per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato entro il 30 novembre antecedente al primo anno del biennio al quale esso si applica, può essere modificata la misura dei punteggi di cui al comma 1.

Art. 6.

Sanzioni

1. Qualora non siano rispettate le quote di programmazione nel biennio di cui all'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213, il premio concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di effettiva corresponsione del premio fino al momento della sua restituzione.

2. Se la quota di cui al comma 1 non viene rispettata nel primo anno del biennio, per non più di trenta giornate di programmazione, ne è consentito il recupero nel secondo anno.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1996, n. 60;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, salvo che per la erogazione del premio relativamente all'anno 2000, per la quale esso continua a trovare applicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) soppressa».

— La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1965, n. 282.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, recante «Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1997, n. 33.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, n. 250.

— L'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dispone:

«Art. 4 *(Riconoscimento della nazionalità italiana).* — 1. Ai fini della presente legge, per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) direttore della fotografia italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;

p) uso di industrie tecniche italiane;

q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere *o)* e *q)* del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c),* due delle componenti di cui alle lettere *d), e)* ed *f),* tre delle componenti di cui alle lettere *g), h), i), l)* e *m),* e due delle componenti di cui alle lettere *o), p)* e *q),* del medesimo comma.

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere *g), h), i), l)* e *m)* e le tre componenti di cui alle lettere *o), p)* e *q)* del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nulla-osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

11. Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.

12-*bis.* La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana».

Note all'art 1:

— Per il testo dell'art. 4, commi 5 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si vedano le note alle premesse.

— L'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1994, n. 12, e convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della legge 1° marzo 1994, n. 153, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 1994, n. 55, dispone:

«Art. 16. — 1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale, e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge.

2. *(Abrogato).*

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

5-*bis.* Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-*bis».*

— L'art. 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», dispone:

«Art. 9 *(Premi di qualità).* — Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'art. 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo.

Tale premio sarà cosi ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio.

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei films, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati, a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'art. 6».

Note all'art 2:

— L'art. 45, primo comma, lettera *c),* della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», dispone:

«Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni».

— Per il testo dell'art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si vedano le note alle premesse.

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998, n. 275.

Note all'art. 3:

— L'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1998, n. 10, corretto con avviso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1998, n. 25, che sostituisce l'art. 11, comma 3, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dispone:

«3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

— Per la legge 4 gennaio 1968, n. 15, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Gli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, dispongono:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1995, recante: «Individuazione delle opere filmiche alle quali possa essere riconosciuta la qualifica di "film d'essai" e istituzione, per tali fini, di un apposito comitato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1996, n. 60.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, recante: «Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1997, n. 33.

01G0017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2000, n. **415.**

Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Sentite, in data 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso in data 4 ottobre 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunone del 6 ottobre 2000;

Udito, il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organi dell'Istituto

1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, con sede in Firenze, di seguito denominato «Istituto», istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato «decreto legislativo», che ne individua le finalità, è dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:

a) presidente;

b) consiglio di amministrazione;

c) comitato tecnico-scientifico;

d) collegio dei revisori.

Art. 2.

Presidente

1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente presiede altresì il comitato tecnico-scientifico.

2. Il presidente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

3. Il presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:

a) approva annualmente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, il programma dell'Istituto, comprensivo anche dei programmi e dei progetti dell'Unione europea attuati in collaborazione con il Ministro della pubblica istruzione;

b) determina gli indirizzi generali della gestione;

c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;

d) conferisce l'incarico di direttore;

e) valuta l'attività amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;

f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza tecnico-scientifica di cui all'articolo 5;

g) nomina i componenti del collegio dei revisori.

2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d),* e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:

a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;

b) delibera i necessari interventi correttivi;

c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.

3. Il consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.

Art. 4.

Direttore

1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative e di organizzazione del lavoro, nonché in materia di documentazione e di informatica applicata e di gestione dei progetti e programmi europei, in base a criteri fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.

2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;

b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;

c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti dal regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso;

d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento;

e) cura l'applicazione del regolamento;

f) valuta l'attività dei dirigenti.

3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.

4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di amministrazione, tenuto conto dei livelli previsti per posizioni parificabili di analoghe istituzioni.

5. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e dei risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 5.

Consulenza tecnico-scientifica

1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

2. Il comitato è composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendo tra i professori universitari.

3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale durata non può comunque superare quella del consiglio di amministrazione che li ha istituiti.

Art. 6.

Verifiche di regolarità amministrativa e contabile

1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I predetti Ministeri designano altresì ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio da essi designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

Art. 7.

Autonomia regolamentare

1. Il consiglio di amministrazione delibera, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione è subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del regolamento sono adottate con la medesima procedura.

2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.

Art. 8.

Dotazione organica di personale

1. Il personale dell'Istituto è compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella *A* allegata al presente regolamento.

Art. 9.

Reclutamento

1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalità di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza, come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono valutati i titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, all'area tecnologica, informatica e telematica, documentaria, della elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca anche a livello internazionale e della gestione di programmi della Unione europea. Sono altresì valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attività dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale.

3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche, e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per le qualifiche per le quali è richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, è nominata dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Personale comandato o collocato fuori ruolo

1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, può avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.

3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni è dettata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione di carattere generale.

4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio d'Istituto.

Art. 11.

Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca

1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca.

2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei criteri generali previsti dal consiglio di amministrazione, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di una adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamente inerenti ai compiti da svolgere.

3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, fissando congrui termini per la presentazione delle domande.

Art. 12.

Patrimonio e risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono costituite da:

a) redditi del patrimonio;

b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi ai componenti degli organi a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo;

c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attività programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui all'articolo 2, gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;

d) proventi derivanti dalla gestione delle attività comprese convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.

Art. 13.

Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti

1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse, può associare alla propria attività enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci, la durata della associazione e le sue finalità, l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico con motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico e dei criteri di scelta dell'ente di ricerca.

2. L'Istituto, per le finalità di cui al comma 1, può conferire ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e può partecipare a consorzi di ricerca scien-
tifica.

3. L'Istituto può stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico è posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni.

Art. 14.

Vigilanza

1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

2. I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il Ministero della pubblica istruzione non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

Art. 15.

Collegamento con gli istituti regionali di ricerca educativa

1. L'Istituto, ai fini di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo, stabilisce un collegamento stabile con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e con gli uffici scolastici regionali, mediante conferenze di servizi a livello nazionale e locale, le cui modalità di convocazione e di svolgimento e la cui periodicità sono stabilite col regolamento dell'Istituto.

2. Le conferenze di servizio di cui al comma 1 possono essere realizzate anche per via informatica, con le modalità previste dal regolamento.

3. Le deliberazioni assunte dalle conferenze di servizio, verbalizzate dal segretario della conferenza, sono rese pubbliche mediante affissione all'albo delle direzioni regionali interessate. Il verbale della conferenza, comprensivo delle deliberazioni, è depositato agli atti dell'Istituto su supporto cartaceo e informatico.

4. L'Istituto si collega in via informatica con tutti gli IRRE e gli uffici scolastici regionali, per la realizzazione di un sistema di documentazione e di coordinamento delle iniziative nel settore delle biblioteche-centri di documentazione nelle scuole e delle reti scuole al quale sia possibile accedere da tutte le regioni e da tutte le istituzioni scolastiche.

5. I programmi concordati con i singoli IRRE e gli uffici scolastici regionali, devono avere caratteristiche tali da poter essere utilizzati nelle altre regioni.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i riquisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di cui al comma 1 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli ambiti di attività acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parità di punteggio è data preferenza al predetto personale.

3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.

4. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori della biblioteca di documentazione pedagogica restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Istituto, che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto, che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 15

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 8, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA.

Direttore: una unità.

Personale tecnico, specialistico e di ricerca: ventotto unità.

Personale amministrativo: ventitre unità.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l''autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onoreficenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazione pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando al tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istruzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquisiscono ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca: «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo Da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Per l'argomento del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258:

«Art. 2 *(Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa)*. — 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprietà strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.

2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6.

3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.

4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.

5. L'istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si vedano le note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *d)* e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1 *(Princìpi generali del controllo interno)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a)-c) (Omissis);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)».

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Nota all'art. 6:

— Per l'argomento del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 296, vedasi in note all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6 del citato decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258:

«6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento è trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento è adottato dall'organo di amministrazione».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 45 *(Contratti collettivi nazionali e integrativi).* — 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. *(Omissis).*

3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-*bis*, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258:

«4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli istituti è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si veda in nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2. — 1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 13. —1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) - b) (Omissis);

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autonomia di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziari in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività».

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si veda in note all'art. 2.

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera *c)* del citato decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258:

«2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) - b) (Omissis);

c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalità del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attività degli istituti acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica».

01G0018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. **416.**

Regolamento recante norme di proroga del termine stabilito dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-*quater* inserito dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, ed in particolare l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, d'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti;

Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177, recante la proroga del termine di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Su proposta del Ministro delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine del 30 giugno 2000, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli d'accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, già prorogato al 1° gennaio 2001 dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177, è ulteriormente prorogato al 1° ottobre 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2001
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 51

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è riportato nelle note all'art. 1.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il resto dell'art. 74-*quater*, inserito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'art. 74-*ter*, dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:

«Art. 74-*quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche)*. — 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Mistero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attivià di cui alla tabella *C* organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si sfolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non supenore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indicatico dell'imposta assoluta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nelle tabella *C*, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attaverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17, del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1999, che ha modificato l'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 60:

«Art. 10 *(Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti)*. — 1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti)*. — 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art. 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi», ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1997, n. 30».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, reca: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997.

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, come integrato dall'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

«Art. 18 *(Regime I.V.A. per le attività spettacolaristiche)*. — 1. Dopo l'art. 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 74-*quater (Disposizioni per le attività spettacolaristiche)*. — 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, solvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagmento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per la attività di cui alla tabella *C* organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella *C*, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e insetito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972"».

— Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, infine, la tabella *C* allegata al presente decreto:

«2-*bis*. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società spertive dilettantistiche».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177, concernente: «Regolamento recante proroga del termine di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2000:

«Art. 1 *(Proroga dei termini)*. — 1. Il termine del 30 giugno 2000, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate idonee all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'art. 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 1° gennaio 2001».

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente: «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti» è pubblicato il 18 febbraio 2000 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40. Si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11 *(Disposizioni transitorie e decorrenza)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1° gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto 30 marzo 1992 del Ministro delle finanze ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2000».

01G0021

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2000.

Nomina a commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo del consigliere di Stato avv. Alessandro Pajno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha demandato ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali, per il completamento del federalismo amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999, con il quale il consigliere di Stato avv. Alessandro Pajno è stato nominato commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo fino al 31 dicembre 2000;

Considerato che sono stati completati gli adempimenti necessari per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosicché dal 1° gennaio 2001 sarà operativo il nuovo assetto di competenze fissato dal medesimo decreto legislativo;

Ritenuto che appare opportuno accompagnare l'entrata in vigore del nuovo assetto delle competenze delle regioni e degli enti locali con una opera di sostegno delle attività da svolgersi da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, al fine di consentire su tutto il territorio una ordinata attuazione del processo, nonché il monitoraggio del medesimo, anche per risolvere problemi interpretativi ed applicativi che dovessero porsi;

Considerato che nella seduta della Conferenza unificata Stato-regioni-città del 23 novembre 2000, le regioni, nel rilevare la prossima scadenza dell'incarico del commissario straordinario per il completamento del federalismo amministrativo, hanno chiesto che continui l'opera di monitoraggio per l'attuazione del decentramento e che sia individuato un punto di riferimento unitario per affrontare i problemi che potrebbero porsi dopo la data del 31 dicembre 2000;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla nomina di un commissario straordinario, che coordini l'attività delle amministrazioni statali conseguente all'attuazione del federalismo amministrativo e l'attività di monitoraggio dell'intero processo, anche al fine di risolvere eventuali problemi applicativi ed interpretativi;

Considerato, inoltre, che appare opportuno assicurare la partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali all'attività di sostegno e di monitoraggio riguardante il federalismo amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. L'avv. Alessandro Pajno, consigliere di Stato, è nominato commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo.

2. Il commissario straordinario dura in carica fino al 30 aprile 2001.

3. Al commissario straordinario è affidata, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) il coordinamento delle attività e delle iniziative delle amministrazioni statali conseguenti all'attuazione della delega contenuta nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) il monitoraggio del processo di attuazione del federalismo amministrativo, al fine di individuare eventuali difficoltà e punti di crisi e di predisporre le opportune iniziative destinate a farvi fronte;

c) gli interventi da effettuarsi, su richiesta delle amministrazioni statali o di regioni, province e comuni, per pervenire ad una adeguata organizzazione degli uffici statali periferici e degli uffici regionali, provinciali o comunali, nell'esercizio delle nuove funzioni attribuite a regioni, province e comuni;

d) il rapporto, d'intesa con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e locali interessate, con i soggetti pubblici e privati le cui attività siano interessate dal processo di trasferimento di funzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998;

e) la soluzione dei quesiti giuridico-amministrativi connessi con le attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

4. Il commissario straordinario assicura la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali alle attività di sostegno e di monitoraggio del federalismo amministrativo.

5. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delegato al coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulle attività e sulle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto dal commissario straordinario ed è composto da:

a) il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato;

b) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica o da un suo delegato;

c) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali, o da un suo delegato;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o da un suo delegato;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

g) il segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

h) il segretario della Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

i) il capo della segreteria tecnica del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

j) due esperti, nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1998, n. 400, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Alle riunioni del comitato partecipano i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato interessate alle attività di sostegno e di monitoraggio, nonchè i rappresentanti delle regioni e degli enti locali designati dalle rispettive associazioni, in base alle materie trattate.

3. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato sono scelti tra i dirigenti preposti a strutture di livello dirigenziale generale.

4. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario è componente del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è definito il contingente di personale assegnato a tale struttura, utilizzando personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale comandato da altre amministrazioni dello Stato ed esperti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.

1. Il contingente di personale che può essere assegnato al commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1999, è così determinato:

due dirigenti di seconda fascia o equiparati;

quattro funzionari di area C;

sei impiegati di area B;

due esperti.

2. Per la durata dell'incarico, il commissario straordinario si avvale anche del personale assegnato alla segreteria tecnica del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il commissario straordinario si avvale, altresì, della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

1. Il commissario straordinario può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un subcommissario, anche per il raggiungimento di obiettivi determinati.

Art. 6.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il compenso spettante al commissario straordinario ed al sub-commissario.

Art. 7.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i compensi per il commissario straordinario e per gli esperti di cui agli articoli 2 e 3, gravano sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi al centro di responsabilità del segretariato generale - unità previsionale di base 2.1.1.1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, rep. n. 1, foglio n. 78

01A0560

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che in data 18 dicembre 2000, a seguito della definizione delle operazioni di chiusura dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto in vista dell'attivazione in data 19 dicembre 2000, dell'ufficio delle entrate del predetto comune, i citati uffici non hanno operato a pieno regime anche a causa dell'interruzione del servizio trasmissione dati per parte della giornata e della migrazione del sistema telematico verso la nuova struttura, ubicata in locali diversi da quelli dei soppressi uffici;

Ritenuto che le predette circostanze non hanno consentito il regolare e corretto funzionamento dei predetti soppressi uffici di Barcellona Pozzo di Gotto;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto nel giorno 18 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 19 dicembre 2000

p. *Il direttore regionale:* FONTANA

01A0235

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 gennaio 2001.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2001, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2001, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2001, nella misura dell'1,25% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1,05% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0425

DECRETO 12 gennaio 2001.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2001, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2001, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2001, come appresso:

a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 2001;

b) 1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 2001 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0426

DECRETO 12 gennaio 2001.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2001, agli istituti di credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2001, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2001, nella misura dell'1,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0427

DECRETO 12 gennaio 2001.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2001, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2001, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 2001, nella misura dell'1,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0428

DECRETO 12 gennaio 2001.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2001, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste delle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2001, nella misura dell'1,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0429

DECRETO 12 gennaio 2001.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capitolo VI, relativo al credito dell'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2001, la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste delle leggi sopra citate;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2001, nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,10 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0430

DECRETO 12 gennaio 2001.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista le legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2001, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata, per l'anno 2001, nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0431

DECRETO 12 gennaio 2001.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli articoli 42 e 72, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2001, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata nelle seguenti misure:

a) 1% per i contratti condizionati stipulati nel 2001;

b) 1% per i contratti definitivi stipulati nel 2001 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1991 al 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0432

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 gennaio 2001.

Modificazioni al decreto 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2000, riguardante la ripartizione del traffico aereo passeggeri sul sistema aeroportuale di Milano;

Vista la nota del 19 aprile 2000 del vice presidente della Commissione europea e commissario per i trasporti e l'energia in cui, effettuato un esame del citato decreto ministeriale, vengono identificate alcune esigenze cui dare riscontro per evitare una pronuncia da parte della Commissione sulla base dei reclami presentati da 12 vettori comunitari;

Ritenuto necessario, al fine di aderire alle indicazioni contenute nella citata nota del 19 aprile 2000, modificare l'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 15 del 3 marzo 2000, rispetto alle modalità di utilizzazione dello scalo di Milano Linate;

Ritenuto necessario garantire comunque adeguati collegamenti da e per lo scalo di Milano Linate con aeroporti Hub europei (centri aeroportuali collettori di traffico e perni di smistamento di voli nazionali, internazionali e intercontinentali) che hanno sviluppato un volume di traffico di oltre 40 milioni di passeggeri nell'anno solare 1999;

Considerata altresì la necessità di provvedere, entro la fine dell'anno 2001, ad una verifica del funzionamento della ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano, tenendo conto dell'obiettivo prioritario dello sviluppo dell'Hub di Malpensa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 15 del 3 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. I vettori comunitari possono operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili, del tipo "narrow body" (unico corridoio), tra lo scalo di Linate e altri aeroporti dell'Unione europea sulla base dei volumi di traffico passeggeri, in arrivo e in partenza,

registrati tra i medesimi aeroporti e il sistema aeroportuale di Milano, nell'anno solare 1999, nei limiti di cui alle seguenti lettere:

a) un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 350.000 e 700.000 unità;

b) due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di quattro bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 700.000 e 1.400.000 unità;

c) tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di sei bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 1.400.000 e 2.800.000 unità;

d) senza alcun limite per i collegamenti con sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico superiore a 2.800.000 unità.

2. I vettori comunitari possono effettuare sullo scalo di Linate, con le modalità di cui al comma 1, un servizio di andata e ritorno giornaliero con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni dell'"obiettivo 1" o in città capitali di Stati membri dell'Unione europea, che abbiano registrato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiore a 350.000 unità.

3. In ogni caso i vettori comunitari possono effettuare sullo scalo di Linate, con le modalità di cui al comma 1, due servizi di andata e di ritorno giornalieri, con l'uso di quattro bande orarie, per scali "Hub" dell'Unione europea che abbiano sviluppato, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri superiore a 40.000.000 di unità».

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile è incaricato di predisporre uno studio affinché il Ministro dei trasporti e della navigazione possa verificare, entro la fine dell'anno 2001, il funzionamento della ripartizione del traffico aereo nel sistema aeroportuale di Milano, tenendo conto dell'obiettivo prioritario dello sviluppo dell'Hub di Malpensa.

Roma, 5 gennaio 2001

Il Ministro: BERSANI

01A0515

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 novembre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del «Volontariato italiano» nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del «Volontariato italiano»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo del «Volontariato italiano», nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: policromia a quattro colori; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L.40.000» «€ 20,66».

La vignetta, realizzata in grafica stilizzata, presenta un motivo che si ripete a tappeto raffigurante persone che si tengono per mano; al centro è rappresentato il profilo del globo terrestre sul quale si evidenzia, in primo piano, l'immagine di un uomo che sorregge un altro uomo. Completano il francobollo la leggenda «VOLONTARIATO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A0502

DECRETO 30 novembre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del centenario della nascita di Gaetano Martino nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Gaetano Martino, nel centenario della nascita;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo commemorativo di Gaetano Martino, nel centenario della nascita, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: policromia a cinque colori; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «L. 20.000» «€ 10,33».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, Gaetano Martino, personalità scientifica e politica, Ministro degli esteri durante i lavori che avviarono il percorso per l'Europa unita, caratterizzati da una data fondamentale, la conferenza di Messina del 1955; a destra sono rappresentati i profili dei sei Paesi europei che parteciparono a quegli storici incontri, evidenziati su un fondino che ripete a tappeto i nomi delle sei nazioni: Italia, Francia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Germania. Completano il francobollo le leggende «GAETANO

MARTINO 1900-1967» e «1-2 GIUGNO 1955 CONFERENZA DI MESSINA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A0503

DECRETO 30 novembre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giordano Bruno nel IV centenario della morte nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Giordano Bruno, nel IV centenario della morte;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo commemorativo di Giordano Bruno, nel IV centenario della morte, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato, in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura, su un fondino che rappresenta il cosmo a ricordare le dottrine astronomiche del filosofo, a destra il volto di Giordano Bruno, tratto dal busto realizzato dallo scultore Pietro Masulli, nel 1863, posto nella piazza Cortile del Salvatore, in Napoli; a sinistra sono rappresentate pergamene sovrapposte, sulle quali si evidenzia una penna d'oca, dove sono elencati i titoli di alcune opere del filosofo e precisamente, dall'alto verso il basso: *De umbris idearum - Sigillus sigillorum - De la causa principio e uno - De l'infinito, universo e mondi - De gli eroici furori - De minimo De monade - De immenso et innumerabilibus - De imaginum compositione.* Completano il francobollo la leggenda «GIORDANO BRUNO 1548 - 1600», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A0505

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000.

Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in tema di funzioni di profilassi internazionale, in attuazione dell'art. 7-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. (Provvedimento n. 1087).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in questa conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone che sono mantenute in capo allo Stato, anche avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali, sulla base di un accordo da definirsi in sede di conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera;

Visto l'art. 7-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che, nell'ambito di quanto previsto dal suddetto art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro, di cui ai decreti del Ministro della sanità 22 febbraio 1984 e 2 maggio 1985, sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali territorialmente competenti;

Vista la proposta di accordo, in tema di funzioni di profilassi internazionale, trasmessa dal Ministero della sanità il 9 ottobre 2000;

Considerato che il 21 novembre 2000, in sede tecnica i rappresentanti delle regioni hanno formulato alcune proposte di modifica al testo dell'accordo in oggetto, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero della sanità;

Considerato che il 4 dicembre 2000 è pervenuto dal Ministero della sanità il testo dell'accordo definitivo, con le modifiche concordate in sede tecnica;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce

ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il seguente accordo, nei termini sottoindicati, il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

ritenuto necessario specificare analiticamente le attribuzioni di igiene pubblica, di igiene del lavoro e ambientale che sono state trasferite ai dipartimenti di prevenzione delle ASL territorialmente competenti ai sensi dell'art. 7-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

ritenuto altresì necessario individuare puntualmente le residue competenze degli organi periferici del Ministero della sanità;

Convengono quanto segue:

che per «profilassi internazionale» o, come correntemente si usa oggi dire, per «sanità transfrontaliera», si intende: «l'insieme delle attività e degli interventi amministrativi, anche a contenuto tecnico, messi in atto su persone, beni e mezzi che attraversano il confine nazionale al fine di assicurare:

a) la tutela della salute pubblica e del singolo dall'esposizione a fattori di rischio biologici o chimici o fisici;

b) la salvaguardia della salute individuale e pubblica, anche legata ai problemi emergenti con i fenomeni migratori;

c) ogni altro adempimento di rilevanza sanitaria anche in attuazione di impegni internazionali»;

che le competenze in ordine alle «funzioni di profilassi internazionale su merci, persone e flussi migratori» svolte dagli uffici di sanità marittima ed aerea negli ambiti di porto, aeroporto e confine terrestre ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 maggio 1985, sono le seguenti:

a) visitare le navi, aeromobili e mezzi di trasporto in transito o in sosta nella circoscrizione di competenza;

b) sottoporre a sorveglianza sanitaria le persone sospette;

c) disporre l'isolamento e il trasporto delle persone infette;

d) praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie;

e) prelevare campioni per esami batteriologici dei materiali sospetti e provvedere all'invio di detti materiali ad un laboratorio di sanità pubblica;

f) adottare le misure relative alla distruzione dei vettori di malattie, alla disinfezione e alla disinfestazione di navi e aeromobili;

g) esercitare la sorveglianza sul rifornimento di acque potabili a bordo di natanti e aeromobili;

h) esercitare la sorveglianza sullo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi dei natanti ed aeromobili adottando particolari misure per le provenienze sospette;

i) disporre, in caso di decessi avvenuti a bordo o nell'ambito territoriale di competenza, gli accertamenti idonei ad accertare eventuali cause infettive;

m) rilasciare le autorizzazioni alle importazioni ed esportazione di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

n) vigilare sull'importazione delle merci destinate all'alimentazione umana;

o) vigilare sulle importazioni di merci che richiedono accertamenti sanitari ai fini della protezione della salute pubblica, quali indumenti, piume, stracci, bende stagnate, capelli, ecc.;

p) vigilare sull'importazione di specialità medicinali, presidi sanitari, medico-chirurgici ed emoderivati;

z) vigilare sull'arrivo e la partenza di sostanze radioattive, ionizzanti e di gas tossici e sostanze pericolose, nonché vigilare sulle sorgenti radioattive e apparecchiature radiogene se in dotazione di navi e aeromobili;

che le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 maggio 1985, ad eccezione dei profili delle stesse relativi alla profilassi internazionale, attribuite ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono le seguenti:

l) rilasciare il nulla osta all'introduzione e all'estradizione di salme;

q) vigilare sull'igiene ambientale;

r) adottare le necessarie misure di profilassi nei confronti degli operatori aeroportuali e di confine;

s) vigilare sui servizi sanitari e sugli esercizi farmaceutici che svolgono la loro attività nell'ambito territoriale di competenza;

t) rilasciare l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione, confezionamento nonché di depositi all' ingrosso di sostanze alimentari che svolgono la loro attività nell'ambito territoriale di competenza;

u) vigilare sull'igiene degli alimenti nell'ambito del territorio di competenza;

v) vigilare sullo stato sanitario del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari, disponendo i necessari accertamenti nonché i trattamenti di profilassi cui detto personale deve sottoporsi;

z) vigilare sul deposito e l'impiego di sostanze radioattive, ionizzanti nonché dei gas tossici e sostanze pericolose nell'espletamento di operazioni e servizi portuali e aeroportuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale e degli aeromobili in ambito aeroportuale;

che lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale 2 maggio 1985, continua ad essere assicurato dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Che infine sono trasferite ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali le funzioni di tutela occupazionale, al di fuori di quelle dettate dal comma 3 e dal comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, non espressamente abrogato dal decreto legislativo in parola;

che nell'allegata scheda tecnica, che è parte integrante del presente accordo, sono individuati i compiti operativi trasferiti ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Roma, 6 dicembre 2000

Il presidente: LOIERO

Il segretario: CARPANI

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA

COMPITI OPERATIVI - IN TEMA DI IGIENE PUBBLICA, AMBIENTALE E DEL LAVORO - TRASFERITI AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI.

1. Vigilanza e controllo delle attività e professioni sanitarie, ivi compresa l'effettuazione di pubblicità sanitaria;

2. Vigilanza e controllo delle acque, strutture e attrezzature in uso all'attività di balneazione;

3. Adozione delle misure relative alla distruzione dei vettori di malattie, alla disinfezione e alla disinfestazione nel sedime aeroportuale e portuale o sui mezzi di trasporto a terra;

4. Vigilanza e controllo sulle farmacie in collaborazione anche con altre strutture dell'A.S.L. a ciò deputate;

5. Rilascio pareri su progetti edilizi;

6. Rilascio pareri per licenza d'uso;

7. Attività di vigilanza in tema di igiene degli ambienti confinati presenti nel sedime portuale o aeroportuale;

8. Pareri per nulla osta inizio attività artigianali e/o produttive inserite nel sedime aeroportuale o portuale, nel rispetto dei regolamenti di igiene locali o dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/56;

9. Vigilanza e valutazione in tema di impianti termici;

10. Vigilanza e controllo su sorgenti radioattive e apparecchiature radiogene, rimandando per le eventuali misure alle strutture dell'A.R.P.A.;

11. Vigilanza sulle apparecchiature sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rimandando per le eventuali misure alle strutture dell'A.R.P.A.;

12. Vigilanza sul deposito e impiego di gas tossici e sostanze pericolose;

13. Monitoraggio delle componenti faunistiche dell'intorno del sedime portuale o aeroportuale per evidenziare precocemente l'eventuale importazione di specie esotiche, estranee all'ambiente locale e potenzialmente nocive per uomini, piante ed animali;

14. Vigilanza e controllo sulle acque destinate al consumo umano e distribuite nel sedime interessato, dando comunicazione degli esiti al responsabile dell'ufficio di sanità marittima ed aerea;

15. Rilascio di autorizzazioni sanitarie e successivi atti derivanti dall'attività di vigilanza e ispezione per gli esercizi di preparazione, produzione e distribuzione di alimenti e bevande da consumarsi nel sedime portuale o aeroportuale;

16. Vigilanza sulla corretta applicazione del decreto legislativo n. 155/1997, anche per quanto concerne lo stato sanitario del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari;

17. Pareri sulla escavazione di nuovi pozzi idrici anche in collaborazione con gli uffici di sanità marittima ed aerea;

18. Attività di vigilanza e pareri sugli scarichi idrici derivanti dalle attività o strutture insediate nel sedime aeroportuale e provenienti da piste di atterraggio/decollo di velivoli;

19. Attività di vigilanza e pareri su emissioni atmosferiche derivanti da attività e strutture insediate nel sedime portuale o aeroportuale;

20. Attività di vigilanza e pareri su rifiuti liquidi e solidi provenienti da strutture o insediamenti insiti nel sedime portuale o aeroportuale;

21. Notifiche preliminari previste da norme di legge (ex art. 11 del decreto legislativo n. 494/1996 e art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994);

22. Attività di vigilanza e ispezione su richiesta o di iniziativa;

23. Ricezione denunce di infortuni sul lavoro e malattie professionali ed indagini su richiesta o di iniziativa;

24. Ricezione e tenuta registri di esposti o per patologie;

25. Rilascio deroghe ex articoli 6, 8 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/56;

26. Ricezione piani di lavoro ex art. 34 del decreto legislativo n. 277/1991;

27. Visite di idoneità per apprendisti e minori di competenza del servizio pubblico;

28. Esame ricorsi avverso il parere del medico competente (ex art. 8 del decreto legislativo n. 277/1991 e art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994);

29. Verifiche impianti nei luoghi con pericolo di incendio o esplosione;

30. Rilascio pareri per nuovi insediamenti produttivi;

31. Vidimazione registro infortuni.

01A0512

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000.

Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro. (Provvedimento n. 1110).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2000, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato delegato ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del piano straordinario per la sicurezza sul lavoro;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che attribuisce alle regioni e province autonome il coordinamento degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, al fine di realizzare uniformità di interventi;

Visto lo schema di accordo pervenuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 28 novembre 2000;

Considerato che il 12 dicembre 2000, in sede tecnica, i rappresentanti delle regioni hanno formulato alcune proposte di modifica al testo dell'accordo in oggetto, che sono state accolte dai rappresentanti delle amministrazioni centrali;

Visto lo schema di accordo, pervenuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 13 dicembre 2000 nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce

il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome, convengono quanto segue:

Premesso:

che il fenomeno degli infortuni sul lavoro, con altissima frequenza di casi mortali e di gravissima invalidità, costituisce una perdurante, grave emergenza sociale, di carattere nazionale;

che tale fenomeno è accompagnato e molto spesso alimentato dal permanere di forme di lavoro irregolare e di lavoro sommerso che comportano oltre ad evasione fiscale e contributiva, anche la mancata adozione delle misure prescritte a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

che occorre rilanciare con il massimo vigore l'impegno congiunto delle istituzioni di Governo, a livello centrale e locale, che hanno responsabilità in materia, per realizzare in modo organico una articolata azione che consenta di attivare tutte le iniziative volte, da un lato ad accompagnare e sostenere le imprese che intendono raggiungere il pieno adeguamento ai più elevati livelli di sicurezza e a svolgere la loro funzione economica nella piena legalità, dall'altro a contrastare e reprimere con una più capillare vigilanza le situazioni d'irregolarità;

Rilevato:

che con il documento «Carta 2000 Sicurezza sul lavoro» sono state definite le linee generali degli inter-

venti di prevenzione nei luoghi di lavoro condivise da tutti livelli di governo e delle parti sociali e fondamentalmente incentrate sulle seguenti iniziative:

armonizzazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro con quella più recente di recepimento comunitario tenendo conto della specificità del sistema produttivo italiano;

completamento della decretazione prevista dai decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994, e n. 494 del 1996, e successive modificazioni;

adozione di specifici provvedimenti per i settori a maggior rischio;

modifica della normativa relativa agli appalti finalizzata ad impedire la compressione dei costi della prevenzione;

attuazione di tutti gli impegni programmatici contenuti nel Piano sanitario nazionale con particolare riferimento al rafforzamento, su tutto il territorio nazionale, dei Dipartimenti della prevenzione, al riordino degli istituti ed organismi centrali con l'obiettivo di garantire supporto tecnico-scientifico al sistema della prevenzione, al coordinamento tra tutti gli enti che hanno competenza in materia;

semplificazione degli adempimenti formali della prevenzione;

valorizzazione della formazione per la sicurezza del lavoro con particolare riferimento alla scuola d'ogni ordine e grado, all'apprendistato, alla formazione professionale, ai tirocini, alla formazione continua, a quella per lavori interinali, per le attività lavorative a maggior rischio, per i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RSL);

valorizzazione del ruolo dei RSL e dei comitati paritetici di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-*octies* del decreto legislativo n. 229 del 1999;

incremento quantitativo e qualitativo della vigilanza nei luoghi di lavoro ribadendo il ruolo centrale del Servizio sanitario nazionale e la necessità d'interventi integrati e coordinati con quelli di altri enti che hanno competenza in materia;

maggiore coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte che la pubblica amministrazione opera nel settore della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rilevato:

A) che il Piano sanitario nazionale:

individua fra le priorità programmatiche la riduzione dell'incidenza degli infortuni sul lavoro per almeno il 10 per cento, con particolare riferimento ai settori lavorativi a maggior rischio ed agli infortuni di maggior gravità, e la riduzione del numero di malattie correlate al lavoro;

definisce quali strategie d'intervento per il conseguimento di tali finalità il potenziamento e coordinamento di tutte le attività di prevenzione e vigilanza, la piena applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, la promozione di iniziative che favoriscono l'aggiornamento, informazione e formazione di tutti i soggetti della prevenzione, la sistematica verifica della qualità degli interventi effettuati, la costruzione di sistemi di sorveglianza epidemiologica finalizzati a monitorare la patologia da lavoro;

B) che il decreto legislativo n. 229 del 1999, individua le strutture organizzative del Servizio sanitario regionale cui compete la tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei dipartimenti di prevenzione ribadendo la necessità di attuare, per iniziativa delle regioni uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli enti che hanno competenze, dirette o indirette in tema di tutela della salute dei lavoratori;

Considerato: che nell'ambito della prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti in materia:

a) il Governo e il Parlamento:

pianificano, definiscono gli indirizzi e indicano gli obiettivi strategici;

definiscono i livelli minimi di intervento;

assegnano adeguate risorse agli enti ed organismi dipendenti dal livello centrale, quali direzioni del lavoro, INAIL, INPS, Guardia di finanza, VV.FF.;

emanano e aggiornano la normativa al fine di armonizzare compiutamente il quadro legislativo degli anni cinquanta con quello di derivazione comunitaria e ad evitare la sovrapposizione di competenze tra i vari enti riconfermando quindi, in via prioritaria, il controllo e la vigilanza sul rispetto della normativa di prevenzione alle aziende UU.SS.LL.;

verificano il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione che competono alle regioni;

b) le regioni e le province autonome, nell'ambito del quadro di riferimento sopra disegnato:

individuano le priorità, definiscono gli obiettivi specifici e la conseguente programmazione degli interventi;

integrano le politiche di settore finalizzate alla miglior tutela delle condizioni di lavoro attraverso iniziative tese a facilitare l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, stimolare con politiche incentivanti la ristrutturazione dei luoghi e degli ambienti di lavoro;

concertano le iniziative di cui sopra con gli enti locali, in particolare province e comuni, che in tali ambiti hanno poteri di iniziativa e di intervento;

coordinano tutti gli enti ed istituti che a vario tipo hanno competenze dirette o indirette in tema di tutela della salute dei lavoratori quali, in particolare, aziende unità sanitarie locali, direzioni regionali e provinciali del lavoro, sedi periferiche di INPS e INAIL, comandi provinciali dei VV.FF. e Guardia di finanza, nel rispetto della legislazione vigente e delle competenze di ciascun organo. Tale coordinamento in capo al presidente della giunta regionale e della provincia autonoma si attua attraverso i comitati regionali di coordinamento previsti all'art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che nella predisposizione delle proposte di politica preventiva di livello regionale tengono conto degli indirizzi e degli obiettivi strategici individuati dal Governo e dal Parlamento sulla base delle indicazioni

della commissione centrale di vigilanza di cui all'art. 79 della legge n. 448 del 1998, della Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e del comitato e delle Commissioni di cui all'art. 78 della legge n. 448 del 1998;

individuano risorse adeguate ed armoniche con le indicazioni del PSN da destinare alle aziende UU.SS.LL, per gli interventi di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori in particolare;

Rilevato:

che alle aziende UU.SS.LL. compete di rendere operativi gli indirizzi regionali provvedendo alla destinazione finale delle risorse assegnate dalle regioni in modo finalizzato per la prevenzione nei luoghi di lavoro potenziando tutti gli interventi rivolti alla informazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di prevenzione poste a tutela della salute dei lavoratori;

che agli altri enti o istituti che hanno competenze collegate, anche indirettamente, con la tutela della salute dei lavoratori compete l'espletamento del proprio mandato curando il collegamento, al momento della programmazione e della realizzazione degli interventi, con le aziende UU.SS.LL. che hanno la titolarità primaria nell' ambito della salute dei lavoratori;

Considerato altresì:

che, ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legge agli ispettori del lavoro, con legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e con il decreto legislativo n. 626 del 1994, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è affidata alle regioni e province autonome;

che la programmazione delle attività delle ASL e degli altri enti ed organismi che hanno competenza in materia di prevenzione del lavoro deve raccordarsi nell'ambito delle attività del comitato di coordinamento ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, prevede che le regioni e le province autonome istituiscano comitati di coordinamento, al fine di realizzare sul territorio l'uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di necessario raccordo con la commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994;

che il decreto legislativo n. 112 del 1998, prevede l'attivazione dello sportello unico per le attività produttive e che le regioni devono provvedere, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, al coordinamento ed al miglioramento dei servizi e della assistenza alle imprese;

che con l'art. 78 della legge n. 448 del 1998, sono state assunte misure organizzative a favore dei processi di emersione con la costituzione del comitato per l'emersione del lavoro non regolare in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri e con l'indicazione di costituire a livello regionale e provinciale apposite commissioni nominate dal competente organo regionale;

che con l'art. 79 della legge n. 448 del 1998, sono state adottate misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso ed è stata costituita la commissione centrale di vigilanza, in cui si coordinano le amministrazioni centrali e gli organi regionali competenti nelle materie della regolarità dei rapporti di lavoro, degli adempimenti fiscali e contributivi della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro;

che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata istituita la task force per la vigilanza speciale, la quale effettuerà interventi integrati e raccordati con quelli degli altri enti che hanno competenza in materia;

che occorre superare rapidamente i punti critici emersi nella formazione dei predetti organismi, nell'insediamento e nella regolarità del loro funzionamento, nel coordinamento e nell'integrazione delle azioni;

Preso atto:

che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 maggio 2000, ha approvato il «Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro» con il quale si stabilisce di:

affidare il coordinamento degli interventi nel settore della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ad un comitato interministeriale presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale che si interfaccia con le regioni definendo obiettivi ed azioni conseguenti e ricercando criteri uniformi di intervento da ratificarsi in apposito protocollo d'intesa;

valorizzare il ruolo che tutta la pubblica amministrazione è chiamata a svolgere nell'ambito dell'assistenza alle imprese, soprattutto di quelle medio piccole;

prevedere l'adozione di misure d'incentivazione per la realizzazione d'interventi di miglioramento delle condizioni d'igiene e sicurezza del lavoro;

Convengono sui punti di seguito indicati:

1) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni si impegnano ad utilizzare le risorse rispettivamente a loro disposizione, in una strategia di più forte integrazione, cooperazione e coordinamento al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di prevenzione e vigilanza sui fenomeni oggetto del presente protocollo;

2) i presidenti delle regioni e delle province autonome, esercitano il coordinamento regionale delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro irregolare. Tale coordinamento viene attuato attraverso il comitato di coordinamento di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994 che, nella predisposizione delle proposte di politica di prevenzione di livello regionale, tiene conto degli indirizzi e degli obiettivi strategici individuati dal Governo e dal Parlamento sulla base delle indicazioni della commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del

decreto legislativo n. 626 del 1994 e del comitato e delle commissioni di cui agli articoli 78 e 79 della legge n. 448 del 1998;

3) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni si impegnano a:

definire le linee generali delle iniziative di sostegno alle imprese finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro;

stabilire le modalità attraverso le quali le strutture periferiche di enti centrali (direzioni regionali e provinciali del lavoro, INPS, INAIL, Guardia di finanza e VV.FF.) si integrano nella programmazione operativa;

potenziare in modo consistente gli apparati destinati a svolgere le azioni di informazione, sviluppando appositi sportelli integrati, anche presso lo sportello unico per le imprese di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 e quelle di vigilanza attraverso:

l'aumento del controllo sugli aspetti attinenti la regolarità contributiva e dei rapporti di lavoro da attuarsi anche con un rafforzamento degli organici degli enti preposti;

l'adeguata considerazione del livello delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale al fine di consentire il pieno rispetto delle quote riservate alla prevenzione e alle azioni di vigilanza conseguenti, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale;

la reciproca messa a disposizione degli archivi dei vari enti che hanno competenza su regolarità e sicurezza del lavoro in modo da poter acquisire elementi conoscitivi nuovi finalizzati alla programmazione delle attività;

la sistematica informazione agli altri enti dell'attività svolta nei confronti delle imprese da parte degli organi ispettivi in modo da fornire elementi utili alla programmazione delle attività;

4) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni si impegnano, altresì, a:

individuare i settori a rischio più rilevante al fine di programmare interventi integrati fra i vari enti che hanno competenza in materia, anche utilizzando gli archivi INPS ed INAIL;

definire, nell'ambito delle priorità che devono essere rese operative a livello territoriale, iniziative di assistenza, formazione ed informazione rivolte in primo luogo ai RSL e ai lavoratori stessi, ma anche ad imprenditori e tecnici di prevenzione che operano nelle aziende (responsabili dell'S.P.P., medici competenti, coordinatori per la progettazione, coordinatori per l'esecuzione dei lavori, responsabili dei lavori, etc.) nella convinzione che adeguati standards di prevenzione nei luoghi di lavoro possono essere conseguiti solo con il concomitante impegno di tutti i soggetti pubblici e privati che hanno competenza in materia e tra i quali devono realizzarsi fruttuose sinergie;

definire interventi di formazione per la sicurezza sul lavoro rivolti alla scuola dell'obbligo e secondaria, all'apprendistato e alla formazione professionale;

5) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si impegna, altresì:

a far sì che nel bilancio dello Stato sia previsto un apposito fondo per le piccole e medie imprese, da ripartire e gestire a livello regionale, volto a sostenere piani di adeguamento ed il raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e le misure rivolte all'emersione del lavoro irregolare. Il Fondo, che può essere integrato dalle regioni con risorse proprie, sarà ripartito sulla base di criteri essenziali e tali da premiare il congiunto impegno regionale. La regione determinerà gli ulteriori criteri per la individuazione dei beneficiari. Una quota del fondo sarà riservata alle iniziative rivolte alla formazione e allo sviluppo di informazione e di cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1) Le regioni ancora inadempienti, nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione del presente protocollo, nomineranno ed insedieranno gli organismi previsti dalla vigente legislazione e assumeranno il ruolo di coordinamento che loro compete.

2) Il Governo e le regioni realizzeranno rapidamente il protocollo quadro, previsto da Carta 2000, da implementare a livello regionale e locale, per definire le procedure di consultazione preventiva e tempestiva delle parti sociali e degli organismi paritetici di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

3) Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanerà apposite direttive per favorire la stipula di specifici protocolli d'intesa, tra le regioni, l'INPS e l'INAIL, al fine di una più forte integrazione e coordinamento di tutti gli istituti preposti alla vigilanza sulle condizioni generali e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, nonché quelle necessarie a stabilire che le strutture periferiche ministeriali e degli istituti centrali attuino i programmi concordati a livello regionale.

4) Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale che esercita per delega le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento di tutte le amministrazioni aventi competenze in materia, d'intesa con la conferenza dei presidenti delle regioni, definisce, con apposito atto le linee di programmazione generale, gli indirizzi e gli obiettivi strategici, unitamente ai livelli minimi di intervento e le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione che consentano alle regioni di predisporre le politiche preventive di intervento sul proprio territorio.

Il presente accordo per le province di Trento e Bolzano è attuato in conformità alle norme statutarie.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: LOIERO

Il segretario: CARPANI

01A0513

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, 12 ottobre 2000 e 16 novembre 2000, recanti individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000).

L'allegato *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, recante individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile, pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000, comprende solo gli interventi pubblicati da pag. 33 a pag. 91, pertanto, le pagine da 92 a 117 sono da intendersi non pubblicate.

01A0437

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia dei «SS. Bartolomeo Ap. e S. Apollinare V.M. in Ranchio», in Sarsina.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia dei «SS. Bartolomeo Ap. e S. Apollinare V.M. in Ranchio», con sede in frazione Ranchio del comune di Sarsina (Forlì).

01A00198

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «S. Giorgio-Bagnile», in Cesena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «S. Giorgio-Bagnile», con sede in frazione S. Giorgio del comune di Cesena (Forlì).

01A0199

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «S. Pietro Ap.», in Cesena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «S. Pietro Ap.», in Solferino, con sede in frazione Borello del comune di Cesena (Forlì).

01A0200

Scioglimento della «Associazione Venezia 2000 Cultura e impresa», in Venezia

Con decreto dell'11 dicembre 2000, considerato che è stato raggiunto lo scopo sociale, viene disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 27 del codice civile, dell'«Associazione Venezia 2000 - Cultura e impresa», con sede n Venezia, eretta in ente morale con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996.

01A0201

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 gennaio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9396
Yen giapponese	110,60
Corona danese	7,4666
Lira Sterlina	0,63660
Corona svedese	8,9320
Franco svizzero	1,5374
Corona islandese	79,95
Corona norvegese	8,2230
Lev bulgaro	1,9541
Lira cipriota	0,57750
Corona ceca	35,530
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,10
Litas lituano	3,7593
Lat lettone	0,5790
Lira maltese	0,4101
Zloty polacco	3,8565
Leu romeno	24635
Tallero sloveno	214,4286
Corona slovacca	43,901
Lira turca	630533
Dollaro australiano	1,6875
Dollaro canadese	1,4164
Dollaro di Hong Kong	7,3286
Dollaro neozelandese	2,0980
Dollaro di Singapore	1,6281
Won sudcoreano	1200,81
Rand sudafricano	7,3245

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0561

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rintal granulato».

Estratto provvedimento n. 124 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario RINTAL GRANULATO, 10% per bovini, ovini, suini, equini e cani. Confezioni: 1 e 10 buste da 10 g. - barattoli da 250 g., da 1 e 5 Kg - A.I.C. n. 100389.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Oggetto del provvedimento: modifica specie di destinazione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario suindicata la seguente modifica della specie di destinazione.

Il medicinale veterinario suddetto è ora destinato esclusivamente alle specie: suini (con tempi di sospensione per le carni di giorni sei e cani.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duraciclina»

Estratto provvedimento n. 125 del 5 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario DURACICLINA, soluzione iniettabile - flacone da 100 ml A.I.C. n. 102251016 e flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102251028. Estensione d'uso alle ovine in lattazione e definizione dei tempi di sospensione per il latte.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano viale Certosa 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: Estensione d'uso alle ovine in lattazione e definizione dei tempi di sospensione per il latte.

È autorizzata l'estensione d'uso alle ovine in lattazione con i seguenti tempi di sospensione per il latte: sei giorni (dodici mungiture).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan solubile»

Estratto provvedimento n. 126 del 7 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario TYLAN SOLUBILE barattolo da 100 g - A.I.C. n. 100108012. Sacchetto da 1 kg A.I.C. n. 100108024 (polli, tacchini, suini e bovini).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731/733 - codice fiscale 00426150488.

Oggetto del provvedimento: adeguamento tempi di attesa per le galline ovaiole.

È autorizzato l'uso del prodotto anche nelle galline ovaiole con un tempo di attesa per le uova pari a zero giorni.

Gli stampati della confezione devono essere posti in commercio così come approvati precedentemente da questa Amministrazione fatta salva la modifica di cui al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinasel»

Estratto provvedimento n. 127 del 7 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario DINASEL - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100124015.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - ACRAF via Amelia 70 - Roma - codice fiscale 03907010585.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di attesa e regime di dispensazione del farmaco.

È autorizzata la modifica dei tempi di attesa per carni e latte che è ora pari a zero giorni.

È altresì autorizzata la modifica del regime di dispensazione che è ora il seguente: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile».

Gli stampati della confezione devono essere posti in commercio così come approvati precedentemente da questa Amministrazione fatte salve le modifiche di cui al presente provvedimento ivi compresa l'eliminazione dalle avvertenze della dicitura «il latte non può essere destinato al consumo umano».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinasel E»

Estratto provvedimento n. 128 del 7 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario DINASEL E - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102910015.

Titolare A.I.C.: aziende chimiche riunite Angelini Francesco - ACRAF via Amelia 70 - Roma - codice fiscale 03907010585.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di attesa e regime di dispensazione del farmaco.

È autorizzata la modifica dei tempi di attesa per carni che è ora pari a zero giorni.

È altresì autorizzata la modifica del regime di dispensazione che è ora il seguente: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile».

Gli stampati della confezione devono essere posti in commercio così come approvati precedentemente da questa Amministrazione fatte salve le modifiche di cui al presente provvedimento ivi compresa l'eliminazione dalle avvertenze del termine «sportivo» riferito al cavallo.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinasel B»

Estratto provvedimento n. 129 del 7 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario DINASEL B - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102909013.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - ACRAF via Amelia 70 - Roma - codice fiscale 03907010585.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di attesa e regime di dispensazione del farmaco.

È autorizzata la modifica dei tempi di attesa per carni e latte che è ora pari a zero giorni.

È altresì autorizzata la modifica del regime di dispensazione che è ora il seguente: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile».

Gli stampati della confezione devono essere posti in commercio così come approvati precedentemente da questa Amministrazione fatte salve le modifiche di cui al presente provvedimento ivi compresa l'eliminazione dalle avvertenze della dicitura «il latte non può essere destinato al consumo umano».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumechina 50% liquido Chemifarma S.p.a.».

Estratto provvedimento n. 130 del 7 dicembre 2000

Medicinale veterinario prefabbricato FLUMECHINA 50% LIQUIDO CHEMIFARMA S.p.a. - A.I.C. n. 102820.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì, codice fiscale 00659370407

Oggetto: variazione di tipo 1°.

È autorizzata la modifica dell'unità di misura bottiglia da 1 kg e tanica da 5 kg a bottiglia da 1 l. e tanica da 5 l.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0262

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micotil 300»

Estratto provvedimento n. 131 del 12 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario MICOTIL 300 iniezione (Tilmicosina, Elanco).

Confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 101150023;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101150011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101150035.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. - Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto del provvedimento: estensione d'uso di conigli.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario suindicata, l'estensione d'uso ai conigli con un tempo di sospensione per le carni di giorni dieci.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetmedin 100»

Estratto provvedimento n. 132 del 12 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario VETMEDIN 100.

Confezioni:

capsule da 2,5 mg - A.I.C. n. 102409012;

capsule da 5 mg - A.I.C. n. 102409024.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze - via Pellicceria, 10 - codice fiscale 0042120485.

Oggetto: Variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica per alcune fasi della sintesi per la specialità in questione a Girindius GmbH, Bendsberg - Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0275

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Baytril»

Estratto provvedimento n. 133 del 12 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL - compresse 150 mg - A.I.C. n. 100155148.

Titolare A.I.C.: Bayer Ag - Leverkusen - Germania, rappresentata in Italia dalla ditta Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica delle strutture del confezionamento primario: resta alluminio/polietilene ma i due rivestimenti cambiano per spessore e peso dell'alluminio e del polietilene.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 134 del 12 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL - compresse 15 mg - A.I.C. n. 100155124.

Titolare A.I.C.: Bayer Ag - Leverkusen - Germania, rappresentata in Italia dalla ditta Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica delle strutture del confezionamento primario: resta alluminio/polietilene ma i due rivestimenti cambiano per spessore e peso dell'alluminio e del polietilene.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 135 del 12 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario «BAYTRIL» compresse 50 mg - A.I.C. n. 100155136.

Titolare A.I.C.: Bayer Ag - Leverkusen - Germania, rappresentata in Italia dalla ditta Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica delle strutture del confezionamento primario: resta alluminio/polietilene ma i due rivestimenti cambiano per spessore e peso dell'alluminio e del polietilene.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0274-01A0273-01A0272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyactin»

Estratto provvedimento n. 136 del 12 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario HYACTIN - A.I.C. n. 102608

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto: Variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica parziale del processo di produzione dei principi attivi per la specialità in questione: nuovo metodo per la riduzione delle endotossine batteriche degli antigeni vaccinali: centrifugazione a flusso continuo (metodo dinamico) in luogo della sedimentazione (metodo statico).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0271

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vantage 300»

Estratto provvedimento n. 137 del 12 dicembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario VANTAGE 300 - Iniezioni (Tilmicosina).

Confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100075011;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100075023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100075035.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. - Milano.

Oggetto del provvedimento: estensione d'uso ai conigli.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario suindicata, l'estensione d'uso ai conigli con un tempo di sospensione per le carni di giorni dieci.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0263

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 3 gennaio 2001 del Ministero della sanità, recante: «Misure sanitarie e ambientali urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi trasmissibili e delle farine di origine animale derivate da materiale ad alto rischio.». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 55, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *a),* al primo rigo, dove è scritto: «..., sia tal quale che sottoposto a *traformzione* preliminare...», leggasi: «..., sia tal quale che sottoposto a *trasformazione* preliminare....»;

ed ancora, al comma 2, quarto rigo, dove è scritto: «..., chiunque detenga farine ottenute dai rifiuti individuati al medesimo comma 1 ...», leggasi: «..., chiunque detenga farine ottenute dai rifiuti individuati *ai sensi del comma 1, lettera* b), *deve inviarle alla distruzione presso gli impianti di cui* al medesimo comma 1 ...».

01A0423

Comunicato relativo ai «Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Broncho Munal - Xamamina - Quinivax-In - Ismigen - Visipaque - Jarsin - Rilance - Vancomicina - Viracillina - Dopacard - Flucloxacillina - Lioglutamix - Asmaflu - Cefuroxima - Spasmostop - Nicotinamide - Artrofenac - Efficort - Aerflu - Allopurinolo Dompè - Broncho Vaxom - Sterades - Nuroflash - Premelle - Alvostop - Nureflex - Estrodose - Lamisil - Terbitef - Daskil - Basecil - Xentafid - Rim C.M. - Dopamina - Prostavasin.», del Ministero della sanità. (Provvedimenti pubblicati nel supplemento ordinario n. 139 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000).

Nel titolo del supplemento ordinario citato in epigrafe, annunciato nel sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3, tra le specialità medicinali «Nureflex» e «Estrodose», si intende inserita la seguente: «*Airtal*».

01A0358

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651014/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77